

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con D.P.Reg. 7 luglio 2014 n. 0141/Pres.

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Modifica all'articolo 3 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 3 Modifica all'articolo 4 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 4 Modifiche all'articolo 6 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 5 Modifiche all'articolo 8 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 6 Modifica all'articolo 12 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 7 Modifica all'articolo 15 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 8 Modifiche all'articolo 18 del D.P.Reg. 141/2014

Art. 9 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento reca modifiche al Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2014, n. 0141.

Art. 2 Modifica all'articolo 3 del D.P.Reg. 141/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 dopo le parole: <<presentazione delle domande>> sono aggiunte le seguenti: <<e per l'intera durata della procedura contributiva.>>.

Art. 3 Modifica all'articolo 4 del D.P.Reg. 141/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 dopo le parole: <<il contributo>> sono inserite le seguenti: <<, a pena di inammissibilità,>>.

Art. 4 Modifiche all'articolo 6 del D.P.Reg. 141/2014

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La domanda per i contributi disciplinati dal presente regolamento, comprensiva degli allegati costituenti parte integrante della stessa redatti in conformità ai modelli approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia, da pubblicarsi sul sito web istituzionale, è presentata al Servizio entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Servizio medesimo.>>;

b) il comma 4 bis è sostituito dal seguente:

<<4 bis. Alla domanda sono allegati la scheda partner, ove prevista, debitamente sottoscritta, al fine di regolare le responsabilità e gli impegni reciproci, nonché l'impegno e la modalità di compartecipazione all'iniziativa dei partner progettuali, unitamente ad un piano economico-finanziario congruente in cui siano riportate le entrate e le spese relative al progetto o iniziativa formativa da realizzare.>>.

Art. 5 Modifiche all'articolo 8 del D.P.Reg. 141/2014

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1 della lettera d) del comma 1 la parola: <<proposto>> è sostituita dal seguente: <<realizzato>>;

b) al punto 2 della lettera d) del comma 1 la parola: <<proposto>> è sostituita dal seguente: <<realizzato>>;

c) al punto 3 della lettera d) del comma 1 la parola: <<proposto>> è sostituita dal seguente: <<realizzato>>.

Art. 6 Modifica all'articolo 12 del D.P.Reg. 141/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 dopo le parole: <<promozione sociale>> sono inserite le seguenti: <<, o suo delegato,>>.

Art. 7 Modifica all'articolo 15 del D.P.Reg. 141/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 la parola: <<sessanta>> è sostituita dalla seguente: <<novanta>>.

Art. 8 Modifiche all'articolo 18 del D.P.Reg. 141/2014

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 141/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<a) l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese, redatta su modello predisposto dal servizio, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000>>;

b) al comma 5 bis la parola: << sessanta>> è sostituita dalla seguente: <<novanta>>.

Art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO : IL PRESIDENTE